

Confronto tra regimi sostitutivi

Circolare del 24 settembre 2009

II REGIME SEMPLIFICATO PER LE NUOVE PICCOLE IMPRESE (forfettino)

Art. 13, L. 388 / 2000

1. - PREMESSA

Il regime in esame può essere utilizzato per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e nei due successivi, dalle nuove imprese che rispettano determinate condizioni.

E' facoltà del soggetto, uscire quando desidera da detto regime, anche prima della scadenza triennale-

Si deve trattare di contribuenti persone fisiche - lavoratori autonomi, piccoli imprenditori (anche di impresa familiare) e professionisti - con incassi o volumi d'affari inferiori rispettivamente a 61.974 euro (imprese) e 30.987,41 euro (professionisti) che godranno di un particolare trattamento semplificato consentendo di non essere assoggettati a tenuta di registri e contabilità, e pagando al posto dell'IRPEF progressiva e delle addizionali, una imposta sostitutiva del 10 per cento sul reddito; tuttavia permane invariato l'assoggettamento ad IVA e ad IRAP.

E' importante sottolineare che l'IVA non viene qui versata periodicamente ma solo in sede di dichiarazione annuale.

• - REQUISITI

Personе fisiche, esercenti attività di impresa (anche familiare) o lavoro autonomo che:

- Non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 61.974,83 € (imprese), o 30.987,41 € (professionisti);
- Negli ultimi 3 anni non abbiano esercitato attività artistica, professionale o di impresa (anche familiare od in forma associata); la qualità di socio non è ostativa per i soci di solo capitale;
- La nuova attività da intraprendere non costituisca mera prosecuzione di una precedente, anche svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, anche sotto forma di co.co.co., escluso il praticantato obbligatorio;
- Nel caso di prosecuzione di attività altrui, l'ammontare dei ricavi realizzati nell'anno precedente quello di opzione per il nuovo regime non sia stato superiore ai limiti qui enunciati.

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

- – **CONSEGUENZE**

Sono quindi esentati dagli obblighi di:

- Registrazione delle fatture emesse;
 - Registrazione dei corrispettivi;
 - Registrazione degli acquisti;
- E' importante sottolineare che, se previsto, per detti compensi **viene escluso l'obbligo di assoggettamento a ritenuta**.
 - I soggetti minimi restano obbligati a conservare i documenti ricevuti ed emessi ed alla liquidazione dell'IVA annuale.

II REGIME FORFETTARIO DEI MINIMI

Art. 1, commi da 96 a 117 L. 24/12/2007 n. 244 - FINANZIARIA 2008

- PREMESSA

Il regime dei minimi a forfait assoggetta i contribuenti persone fisiche - lavoratori autonomi, piccoli imprenditori (anche di impresa familiare) e professionisti - con incassi o volumi d'affari inferiori ai 30 mila euro, senza dipendenti e con beni strumentali acquistati nell'ultimo triennio inferiori a 15 mila euro, ad un particolare trattamento semplificato consentendo di non essere assoggettati ad IVA, tenuta di registri e della contabilità, e pagando come unica imposta, in sostituzione di IVA, IRPEF ed IRAP solo un forfait del 20 per cento sul reddito.

- REQUISITI

Persone fisiche, esercenti attività di impresa (anche familiare) o lavoro autonomo che:

- Non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000,00 € (ragguagliati ad anno), esclusi proventi da alienazione cespiti;
- Non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o collaborazioni a progetto;
- Non abbiano acquistato (anche mediante contratti di appalto o locazione) nel triennio precedente beni ammortizzabili complessivamente superiori a 15.0000,00 con le seguenti precisazioni:
- Non siano contemporaneamente soci di società di persone, studi associati o società di capitali "trasparenti", anche se operanti in un ambito economico diverso da quello del contribuente.

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

– CONSEQUENZE

- I soggetti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA (non potendo applicare la rivalsa e la detrazione, e dovranno obbligatoriamente apporre sulle proprie fatture la dicitura

operazione esclusa ai sensi dell’art. 1, c. 100, L. 244 / 2007

Sono quindi esentati dagli obblighi di:

- Registrazione delle fatture emesse;
 - Registrazione dei corrispettivi;
 - Registrazione degli acquisti;
 - Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione (dove v’è l’applicazione dell’IVA);
 - Dichiarazione e comunicazione annuale;
- E’ importante sottolineare che, se previsto, per detti compensi **permane l’obbligo di assoggettamento a ritenuta**.
 - I soggetti minimi restano obbligati a conservare i documenti ricevuti ed emessi.
 - La determinazione del reddito avviene secondo il “principio di cassa” e sul reddito complessivo si applica un’imposta sostitutiva del 20%. Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non si somma con gli altri redditi, per la formazione del reddito complessivo del contribuente.
 - Il reddito dell’attività soggetta a regime sostitutivo rileverà, in aggiunta agli altri redditi, solo ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, nonché ai fini previdenziali ed assistenziali.

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

- SINTESI

	REGIME SOSTITUTIVO NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE – FORFETTINO (art. 13 L 388/2000)	REGIME FORFETTARIO DEI MINIMI. (art. 1 c 96-117 L 244/2007)
SOGGETTI	<p>Persone fisiche, valido per il primo triennio di inizio attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No esercizio attività negli ultimi 3 anni, neppure in forma associata. • No prosecuzione propria attività anche se lav.dip. 	<p>Persone fisiche non soci di società di persone, associazioni o società di capitali trasparenti, senza dipendenti né co.co.co., non esportatori</p>
DETERMINAZIONE E DEL REDDITO	Ordinaria	Cassa
ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA	10%	20%
DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	No	Sì
RITENUTA	No	Sì
ADDIZIONALI	No	No
IRAP	Sì	No
IVA	Sì (solo annuale)	No
STUDI DI SETTORE	Sì	No
CONTABILITA'	No	No
COMUNICAZIONE	Sì	Sì
VOL.AFFARI MAX	61.974,83 € per imprese; 30.987,41 € per professionisti	30.000 €
BENI AMM.MAX	Non vi sono limiti, ma si scaricano con l'ammortamento	Acquisti nel triennio max 15.000 €, ma si scaricano integralmente per cassa

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento_

dott. Fabrizio Rebolia

Pagina 4 di 4

Cell 348 896 57 07

CORSO TORINO, 3/2

16149 GENOVA

Mail: fabrizio.rebolia@tiscali.it

Sito WEB : www.rebolia.it